



CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 160

del 28/06/2010

O G G E T T O

Ricorso al TAR avverso decisione della Regione Puglia di non valutabilità del progetto di infrastrutturazione del PIP – Incarico a legale.

L'anno duemiladieci, il giorno ventotto del mese di giugno nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

AZZOLLINI	Antonio	- SINDACO	- Presente
UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
PETRUZZELLA	Pantaleo	- ASSESSORE	- Presente
BRATTOLI	Anna Maria	- ASSESSORE	- Presente
LA GRASTA	Giulio	- ASSESSORE	- Presente
MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Assente
SPADAVECCHIA	Vincenzo	- ASSESSORE	- Presente
SPADAVECCHIA	Giacomo	- ASSESSORE	- Presente
PALMIOTTI	Michele	- ASSESSORE	- Assente
CAPUTO	Mariano	- ASSESSORE	- Assente
ROSELLI	Luigi	- ASSESSORE	- Assente

Presiede: **Azzollini Antonio – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale, dott. Michele Camero.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'Amministrazione Comunale di Molfetta ha approvato il progetto di infrastrutturazione primaria del Piano di Insediamenti Produttivi (P.I.P.) di cui alla linea di intervento 6.2, azione 6.2.1., iniziative per le infrastrutture di supporto degli Insediamenti Produttivi, che può beneficiare di un contributo regionale di quattro milioni di euro come da apposito Bando Regionale, ma che è stato dichiarato non valutabile dall'Organo Regionale competente (vedasi B.U.R.P. n. 94 del 27.05.2010);

Ritenuto di contestare tale motivazione, in quanto incomprensibile, immotivata e, comunque, priva di fondamento tenuto conto che l'invio telematico è stato ritualmente eseguito e ritualmente ricevuto dalla Regione;

Ritenuto, conseguentemente, di ricorrere al TAR Puglia-Bari avverso detta decisione regionale, incaricando all'uopo l'Avv. Carlo Tangari;

Visto l'art. 48 del T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267;

Acquisito il parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n. 267, per quanto di competenza, solo dal Dirigente del Settore AA.GG. sulla regolarità tecnica, in quanto sul presente provvedimento non ha rilevanza il parere del Dirigente del Settore Economico-Finanziario per quanto attiene la regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

Per le ragioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di proporre ricorso al TAR Puglia avverso la decisione della Regione Puglia, meglio descritta in premessa, riguardante il Progetto di Infrastrutturazione Primaria del P.I.P.;
- 2) Di conferire, all'uopo, l'incarico di rappresentante e difensore dell'Ente, all'Avv. Carlo Tangari, con studio in Bari, alla Via Piccinni n. 150;
- 3) Di demandare al Sindaco la rappresentanza in giudizio dell'Ente nel contenzioso di cui trattasi e la procura ad litem al professionista incaricato, ai sensi dell'art. 50 del T.U. EE.LL.;
- 4) Di stabilire l'obbligo per il legale di far pervenire al Comune al termine del giudizio copia di tutti gli atti, di tutti i documenti prodotti dalle rispettive parti e di tutti i verbali di causa;
- 5) Di dare atto che si procederà con successivo provvedimento determinativo ad erogare in favore del professionista l'acconto previsto per spese e competenze legali, giusta delibera di G.C. n. 106 in data 07.03.2002;
- 6) Di dare atto, altresì, che, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n. 168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia;
- 7) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. EE.LL., approvato con D.L.vo 18.08.2000, n. 267;

8) Di trasmettere il presente provvedimento all'U.A. Affari Legali per gli adempimenti di competenza.